

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI "BORSE DI STUDIO"
a studenti stranieri
come modificato dal Consiglio Direttivo Ce.s.a.s.s. nella seduta del 26 marzo 2015

Art. 1

Il Ce.S.A.S.S., per delega del Comitato Tecnico-organizzativo dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, di cui è organismo interno, provvederà alla istruttoria delle istanze per l'assegnazione delle Borse di studio agli studenti stranieri. Le Borse di studio consistono, di norma, nella esenzione della quota di frequenza per ogni mese assegnato. Il Ce.s.a.s.s., tuttavia, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, potrà assegnare delle Borse di studio di maggiore entità.

Art. 2

Il Ce.S.A.S.S., sulla scorta dell'istruttoria di cui al precedente articolo, propone l'assegnazione, per ogni corso di lingua e cultura italiana, di un numero di Borse di studio, in favore di studenti stranieri che ne facciano richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione al Corso, tramite apposito modulo da presentare alla Segreteria del Ce.s.a.s.s.

L'assegnazione delle Borse di studio, che rientrano nella normativa del presente Regolamento, è autorizzata dal Consiglio Direttivo del Ce.S.A.S.S.. Per casi di motivata urgenza può essere assegnata dal Direttore e Vice-Direttore congiuntamente e sarà portata a ratifica nel successivo Consiglio Direttivo.

Art. 3

Lo studente che intende inoltrare la domanda di concessione di Borsa di studio deve possedere i seguenti requisiti:

- Avere diritto alla frequenza dei Corsi di lingua e cultura italiana organizzati dalla Scuola;
- Essere in regola con quanto previsto dall'Art. 2;
- Non avere pendenze o contenziosi con l'Università;
- Motivare e documentare la richiesta.

Art. 4

Lo studente assegnatario di Borsa di studio è tenuto ad osservare l'obbligo di frequenza previsto dai Corsi (20% di assenze dalle ore di lezione effettivamente svolte). In caso di inadempienza, per poter completare regolarmente il corso lo studente dovrà pagare il costo ordinario previsto. Inoltre i Docenti del Corso frequentato dallo studente assegnatario dovranno far pervenire al Ce.s.a.s.s. una valutazione complessiva riguardante il suo impegno durante il periodo di studio.

Art. 5

Anche gli studenti assegnatari di Borsa di studio sono tenuti al pagamento della quota Ce.s.a.s.s. relativa al Corso frequentato.